

REGOLAMENTO (CE) N. 1691/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro⁽²⁾, stabilisce le possibilità di pesca per la Comunità nelle acque della Groenlandia. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per attuare i risultati dell'accordo.

- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente

L. J. BRINKHORST

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
⁽²⁾ GU L 237 del 8.7.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.